

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PENALE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO PENALE E CRIMINOLOGIA

Art. 178

La Scuola ha come scopo didattico lo studio approfondito e l'applicazione del diritto penale, della procedura penale e delle discipline criminologiche; e come scopo scientifico, la ricerca relativa a tali discipline.

A questi fini la Scuola: a) tiene un corso biennale ordinario di diploma, riservato agli allievi regolarmente iscritti; b) svolge seminari su date materie o gruppi di materie, non riservati agli allievi di cui alla lettera a; c) tiene corsi di aggiornamento riservati a magistrati e funzionari della P.A.; d) dirige e svolge ricerche sia in nome proprio che per conto di altri Enti.

La Scuola funziona anche come seminario di esercitazioni pratiche di diritto penale, procedura penale e criminologia per gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza iscritti ai corsi ufficiali di diritto penale, procedura penale e criminologia; e rilascia in tal senso un attestato di frequenza.

La Scuola svolge le sue attività nel quadro dell'Istituto di diritto penale, che ne è la sede; e si collega, quando sia necessario per meglio raggiungere i suoi scopi, con la Association Internationale de droit pénal, Sezione italiana; con la Società Internazionale di criminologia; con la Sezione di studi penitenziari del Ministero di Grazia e Giustizia e con la Scuola di specializzazione in criminologia clinica, avente sede in Roma, o con qualsiasi altro Ente italiano o straniero la cui collaborazione sia giudicata utile.

Art. 179

Per quanto riguarda gli organi direttivi ed il personale docente, si applicano le norme di cui all'art. 170 del Titolo XV dello Statuto della Università di Roma, concernente le disposizioni generali relative alle Scuole di Specializzazione.

A complemento di detto articolo, l'organico della Scuola comprende due posti di assistente ordinario, uno per il gruppo delle materie giuridiche ed uno per il gruppo delle materie criminologiche. Compito di tali

assistenti è la collaborazione con i professori del relativo gruppo nella didattica e nella ricerca, e l'assistenza agli studenti, specie stranieri.

Art. 180

Le materie del corso biennale ordinario di specializzazione sono obbligatorie ed a scelta dell'allievo, secondo il seguente piano di studi:

Primo anno

Gruppo giuridico

- 1) a) Diritto penale (Parte generale - corso monografico)
- b) Esercitazioni di diritto penale (id. id.)
- 2) a) Diritto processuale penale (Teorie generali - corso monografico)
- b) Esercitazioni di diritto processuale penale (id. id.)
- 3) Diritto penale costituzionale
- 4) Diritto penitenziario
- 5) Una materia scelta nel gruppo giuridico

Gruppo criminologico

- 1) Criminologia generale
- 2) Psicopatologia criminale
- 3) Statistica criminale metodologica
- 4) Psicologia giudiziaria
- 5) Criminalistica
- 6) Una materia scelta nel gruppo criminologico

Secondo anno

Gruppo giuridico

- 1) a) Diritto penale (Parte speciale - corso monografico)
- b) Esercitazioni di diritto penale (id. id.)
- 2) a) Diritto processuale penale (Parte speciale - corso monografico)
- b) Esercitazioni di diritto processuale penale (id. id.)

- 3) Diritto e procedura penale minorile
- 4) Diritto di polizia
- 5) Sociologia giuridica penale
- 6) Una materia scelta nel gruppo giuridico

Gruppo criminologico
=====

- 1) Criminologia applicata al diritto penale
- 2) Criminologia applicata alla prevenzione ed al controllo della criminalità
- 3) Medicina legale
- 4) Scienza e tecnica penitenziaria
- 5) Una materia scelta nel gruppo criminologico

Le materie sulle quali può cadere la scelta degli iscritti sono le seguenti:

Gruppo giuridico

1. Diritto penale fiscale
2. Diritto penale industriale e commerciale
3. Diritto e procedura penale militare
4. Diritto e procedura penale della navigazione
5. Diritto penale straniero e comparato
6. Diritto internazionale penale
7. Diritto penale romano
8. Diritto penale canonico
9. Storia del diritto penale
10. Filosofia del diritto penale

Gruppo criminologico

1. Antropologia criminale
2. Sociologia criminale
3. Psicologia criminale
4. Criminologia clinica
5. Tecniche della ricerca criminologica
6. Principi e tecniche di trattamento penitenziario
7. Criminologia storica

Gli insegnamenti ordinari possono essere integrati da conferenze o lezioni tenute da specialisti italiani e stranieri.

Gli insegnamenti possono essere trimestrali, semestrali ed annuali. Alla fine di ogni anno accademico, nel coordinare i programmi di insegnamento per l'anno successivo, il Consiglio direttivo stabilirà il numero di ore assegnato ad ogni materia.

All'atto della domanda di iscrizione al relativo anno di corso, l'allievo dovrà indicare alla segreteria della Scuola quali materie non obbligatorie intende includere nel suo piano di studi annuale. L'indicazione è vincolante. Il direttore della Scuola, previo il parere del Consiglio direttivo, potrà non attivare il corso delle materie che non siano state scelte da un numero di allievi tale da giustificarne l'insegnamento.

Art. 181

Il corso ordinario di diploma è della durata di due anni ed abilita al conseguimento del "Diploma di specializzazione in diritto penale e criminologia".

Al corso ordinario di diploma possono iscriversi i laureati della Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche e sociali di qualsiasi Università italiana o straniera. Su proposta del direttore, il Consiglio direttivo della Scuola può autorizzare l'iscrizione dei laureati nella Facoltà di Medicina e chirurgia od in qualsiasi altra Facoltà di una Università italiana o straniera, il cui piano di studi, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, abbia affinità con le materie insegnate nella Scuola. In tal caso l'iscritto, per essere ammesso a frequentare la Scuola, deve superare un esame integrativo interno di diritto e procedura penale.

Ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, i corsi ordinari della Scuola possono essere considerati equivalenti, ai fini della pratica forense, ad un anno di frequenza nello studio di un procuratore legale.

Art. 182

Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno, per singole materie e vi possono essere ammessi solamente gli iscritti che abbiano ottenuto l'attestato di frequenza ai corsi, rilasciato dal direttore della Scuola.

Gli esami obbligatori del secondo anno di corso possono essere soste-

nuti solo dopo aver superato tutti gli esami obbligatori di primo anno del corrispondente gruppo.

Art. 183

L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale in una delle materie oggetto d'insegnamento: il tema concordato col docente, dovrà essere presentato al direttore della Scuola per l'approvazione, nei termini stabiliti.

Art. 184

I voti agli esami sono attribuiti in trentesimi. Per l'esame di diploma il Consiglio direttivo della Scuola, su proposta del direttore, può concedere alla dissertazione che abbia ottenuto il massimo dei voti e la lode, la qualifica di "meritevole di stampa".

Art. 185

Per l'inizio, lo svolgimento e la fine dei corsi ordinari, la Scuola si uniforma al calendario della Facoltà di Giurisprudenza.

Gli esami di profitto e di diploma hanno luogo in tre sessioni: estiva, autunnale ed invernale.

Art. 186

Per i seminari ed i corsi di aggiornamento di cui all'art. 178, saranno di volta in volta stabilite e rese note le materie, le modalità di iscrizione, di frequenza e di esame finale.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=